



CI:8.10 2011 / 104.3
N-12414 / 2023

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO
Ufficio Cave

Oggetto: D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; L.R. 13/2023.

PROGETTO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE CAVA SITA IN LOCALITÀ "SECCAREZZE", LOTTI 6-7-8-9-10-11, NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.

PROPONENTE: VOTTERO RICCARDO & C. S.N.C., VIA PASCHERO N. 33, 12031 – BAGNOLO PIEMONTE.

GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, DINIEGO AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E DINIEGO AUTORIZZAZIONE EX L.R. 23 /2016.

I DIRIGENTI DEI SETTORI

Vista l'istanza, presentata con prot. n. 38280 del 15.06.2023 dalla società Vottero Riccardo & C. S.n.c., con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via Paschero n. 33, intesa ad ottenere la pronuncia di compatibilità ambientale e di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., riguardante il progetto in oggetto.

Preso atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, il procedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei seguenti titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio delle attività previste in progetto, sulla base di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione agli atti:

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ex L.R. 23/2016 e Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.;
- Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- Variante urbanistica ex art. 17/bis, comma 15 bis L.R. 56/1977 da parte del Comune di Bagnolo Piemonte;
- Parere tecnico ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 45/89 e s.m.i., Parere ai sensi della L.R. 23/2016, art. 29 e parere sul progetto di compensazione boschiva ai sensi del D.Lgs. 227/2001 e s.m.i. da parte della Regione Piemonte;
- Parere igienico-sanitario da parte dell'ASL CN1.

Preso atto che, l'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. A.s2) dell'Allegato A L.R. 13/2023: "*Cave e torbiere con più di 500.000 m3 /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari non ricadenti nella categoria A.s1)*" (che sostituisce la categoria progettuale 13 dell'allegato A2 della L.R. 40/98 e s.m.i. abrogata dalla L.R. 13/2023).

Il progetto in esame tiene conto delle indicazioni contenute nell'esito del procedimento di Verifica di assoggettamento alla procedura di VIA ex art. 27-bis, di cui alla Determinazione provinciale n. 153 del 20.01.2021.

L'attività estrattiva dei lotti in oggetto è, al momento, ferma per scadenza dei precedenti provvedimenti autorizzativi.

Il progetto comporta la ripresa e l'ampliamento di una cava di pietra ornamentale (Pietra di Luserna), sita in Comune di Bagnolo P.te (CN), nella località denominata Seccarezze lotti 6-7-8-9-10-11. La coltivazione della cava è prevista per 5 anni e per una superficie complessiva di intervento pari a ca. 12.491 mq, prevedendo un ribasso del piano attuale per una volumetria di scavo pari a ca. 73.385 mc. L'area di intervento non risulta boscata.

I terreni su cui si svilupperà la coltivazione e su cui verranno realizzate le opere accessorie sono di proprietà comunale in disponibilità alla Ditta istante.

La coltivazione procederà secondo le modalità tipiche di una cava di monte, per fette orizzontali discendenti, impostando la direzione del fronte, con inclinazione compatibile ai risultati delle analisi di stabilità.

La viabilità non subirà alcuna modifica, verrà utilizzata la strada comunale denominata "strada del Ciafalco", come già allo stato attuale.

Durante la coltivazione verranno realizzate opere per la regimazione delle acque superficiali.

Il recupero ambientale avverrà in due diversi momenti: parte degli interventi potranno essere eseguiti durante la coltivazione del giacimento e parte solo alla fine del progetto (o ad esaurimento del giacimento).

Premesso che:

- Con nota prot. n. 39510 del 21.06.2023 la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata sul sito web istituzionale, in data 19 giugno 2023.
- Decorsi i tempi stabiliti questa autorità competente, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 01 agosto 2023, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web,

dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

- Con nota prot. n. 48664 del 25.07.2023 è stata inoltrata richiesta di regolarizzazione istanza, alla quale il proponente ha dato debito riscontro in data 01.08.2023 con nota prot. di ric. n. 50243.
- Con nota prot. n. 50403 del 01.08.2023, la Provincia ha proceduto con la comunicazione di avvio del procedimento unico ex art. 27-bis del d. lgs. 152/06 e s.m.i..
- Con nota prot. n. 54339 del 22.08.2023 si è proceduto alla convocazione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 241/90 e s.m.i., in data 21 settembre 2023.
- Nel corso della predetta Conferenza di Servizi, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti interessati dal procedimento per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni:
 - o **Parere negativo** espresso dalla **Provincia di Cuneo - Ufficio Cave** circa il rilascio del provvedimento autorizzativo ai sensi della L.R. 23/2016 per le motivazioni di cui alla nota prot. n. 61078 del 22.09.2023 (**Allegato n. 1**);
 - o **parere unico negativo** espresso dalla **Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** con nota prot. ric. n. 60669 del 21.09.2023 (**Allegato n. 2**) redatto sulla base delle note del Settore Geologico, del Settore Tecnico regionale di Cuneo, del Settore Urbanistica Piemonte Occidentale e del Settore Tecnico Piemonte Sud. In conclusione il parere unico riporta che *"si ritiene che l'attività estrattiva non sia compatibile con lo stato di dissesto rilevato"*;
 - o con nota prot. ric. n. 60114 del 19.09.2023, il **Comune di Bagnolo Piemonte** ritiene di non poter esprimere parere favorevole all'autorizzazione del Piano di Coltivazione per i lotti 6-7-8-9-10-11 in Località Seccarezze, visto l'iter in corso delle autorizzazioni descritte nella citata nota;
 - o con nota prot. di ric. n. 59993 del 19.09.2023, il Comune di Bagnolo Piemonte ha inviato la dichiarazione degli usi civici;
 - o con nota prot. ric. n. 58605 del 12.09.2023 il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso l'Autorizzazione Paesaggistica n. 32 del 12 settembre 2023;
 - o con nota prot. ric. n. 57812 dell'08.09.2023, l'ASLCN1 esprime parere favorevole condizionato a misure di salvaguardia dell'ittiofauna.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Alla luce di quanto emerso nel corso della predetta riunione sulla base dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (nota prot. n. 59994 del 19.09.2023 - **Allegato n. 3**) e dalle risultanze della Conferenza di Servizi, il cui verbale è conservato agli atti dell'Ente, emerge che, sulla base dei pareri negativi dell'Ufficio Cave provinciale (nota prot. ric. n. 61078 del 22.09.2023 - Allegato n. 1) e del Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere (nota prot. ric. n. 60669 del 21.09.2023 - Allegato n. 2), non sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto di nuova autorizzazione alla coltivazione della cava sita in località "Seccarezze", lotti 6-7-8-9-10-11, nel Comune di Bagnolo Piemonte, né per il rilascio delle connesse autorizzazioni, necessarie per l'attuazione del progetto indicato all'oggetto in quanto l'attività estrattiva non è compatibile con lo stato di dissesto rilevato: la porzione di versante soprastante l'area interessata dal progettato in esame, sulla base dei dati "storici" disponibili (i diversi provvedimenti di "polizia mineraria" emessi nel corso degli ultimi anni) è considerata come un'area di frana attiva. Ai fini di una corretta valutazione degli impatti ambientali è necessario indagare in modo esaustivo le relazioni tra l'evoluzione di tale area in frana e l'area oggetto di intervento considerando che, le valutazioni, così come previsto dalla L.r. 45/89, non devono limitarsi strettamente all'esame della sola area di intervento di modificazione e trasformazione dei suoli a progetto, ma devono considerare anche le porzioni di territorio limitrofe in condizioni di causa-effetto idrogeologica.

- Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza ha fornito le indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso riassunte nei contributi istruttori di cui agli Allegati n. 1 e 2. Nello specifico, si sottolinea la necessità di una revisione sostanziale del progetto che tenga in considerazione l'area di frana attiva rilevata sul versante interessato e le conseguenti necessarie operazioni legate alla "messa in sicurezza" del sito con verifica della compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area.
- Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 62065 del 28.09.2023, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come riferiti nel corso della Conferenza del 21 settembre 2023, informandolo altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.
- Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., la comunicazione dei motivi ostativi sospende i termini di conclusione dei procedimenti di Pronuncia di Compatibilità Ambientale, di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- Nei termini stabiliti, in data 09.10.2023 con prot. ric. n. 64181, la Ditta proponente ha presentato osservazioni ai motivi ostativi formulati (**Allegato n. 4**).
In particolare la Ditta Vottero Riccardo & C. S.n.c. ha presentato memorie scritte, corredate da alcune relazioni tecniche, riguardanti l'esecuzione di prove geofisiche sul versante posto immediatamente a monte della cava oggetto di istanza, nonché l'effettuazione di verifiche di stabilità, di caduta massi e al rotolamento, queste ultime "per blocchi di 1 m e 2 m di diametro".
Le prove geofisiche eseguite – cfr. in particolare il documento "Ubicazione delle indagini geofisiche TAV. UBI-01", datato 20.9.2023 - non hanno interessato l'area individuata, per facilità espositiva, come "settore centrale", nel contributo dell'Ufficio Cave provinciale relativo alla Conferenza di Servizi.
Nelle memorie, la ditta "chiede la possibilità di apportare una revisione del progetto e di poter rimodulare l'istanza", evidenziando "alcuni aspetti che si chiede vengano tenuti in considerazione al fine di concedere la possibilità di una revisione progettuale". Per la predisposizione della suddetta documentazione la ditta chiede venga concessa una tempistica pari a novanta (90) giorni.
Nelle predette memorie si afferma altresì che: "Non si può parlare di frana attiva in quanto, sulla base delle informazioni ottenute dai profili sismici ed elettrici (recentemente effettuati in cava), oltretutto dell'osservazione diretta delle pareti della cava e delle giaciture delle famiglie principali di giunti, siamo in presenza di una parete rocciosa affetta localmente da una maggiore apertura delle fratture principali e alterazione e degradazione (fino ai 5-7 m di profondità come evidenziato da geofisica).(…) e ancora che: "Per questa ragione è improprio parlare di frana attiva del versante; più propriamente occorre considerare la possibilità di crollo di porzioni localizzate della parete in conseguenza di giaciture sfavorevoli ed in presenza di acqua e azioni sismiche (anche dovute a sparo mine in vicinanza)."
Si individua peraltro "La soluzione di risagomare il versante per ottenere un profilo più favorevole" come "prima iniziativa per risolvere il problema alla radice e continuare l'attività di cava".
Si elencano infine una serie di "aspetti" che la ditta dichiara "verranno rivisti sostanzialmente"; buona parte di questi è riportata testualmente di seguito:
"1) Accesso al cantiere. Verrà rivista la pista di accesso alla cava evitando il transito attraversando i lotti interessati dal movimento franoso;
2) Riduzione dell'area di cantiere di cava. La cava verrà coltivata limitatamente nel settore ad Est al di sotto della porzione di versante che non denota segni di movimento in atto e sulla quale non grava alcun Provvedimento di Messa in Sicurezza che ne vieti la coltivazione;
3) Estensione delle valutazioni e degli approfondimenti a tutta l'area oggetto delle passate autorizzazioni all'attività estrattiva, come richiesto dal Provvedimento Dirigenziale n. 153 del 20/01/2021;
4) Approfondimento dello studio sulla situazione generale del versante, considerando anche porzioni limitrofe all'area di intervento di modificazione e trasformazione dei suoli a progetto in condizioni di causa-effetto idrogeologico (...).
5) Analisi completa della stabilità del versante in modo da garantire la sicurezza delle persone e dei mezzi, con cronistoria e movimenti franosi, interventi e provvedimenti di polizia mineraria ed esisto dei monitoraggi in corso; (...)

7) *Verifica della stabilità di fronti ed opere di sostegno, esistenti o in progetto, conformemente alla NCT 2018 in combinati disposto con la normativa europea; (...) si precisa che in fase di revisione del progetto si prevede di approfondire lo studio di caduta dei massi per valutare l'efficacia dell'attuale vallo autorizzato dalla polizia mineraria a seguito di provvedimento di messa in sicurezza. Qualora non emergessero adeguate condizioni di sicurezza o non si potesse garantire il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) si proporrà la realizzazione di nuove difese passive con schermi deformabili e dimensionate in funzione dell'energia d'urto dei potenziali blocchi di caduta."*

- In data 12.10.2023, la Provincia ha provveduto alla pubblicazione di tali osservazioni invitando i soggetti interessati alla procedura unica ad esprimere eventuali considerazioni.
- Da parte degli Enti interpellati risultano pervenute le seguenti controdeduzioni, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- o con nota prot. ric. n. 70054 del 03.11.2023 (**Allegato n. 5**) la **Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** ha confermato il proprio parere negativo. Si citano nel seguito le parti di maggiore interesse:

" (...) si ritiene che l'attività estrattiva non sia compatibile con lo stato di dissesto rilevato. (...) si evidenzia come gli stendimenti delle indagini sismiche e geoelettriche siano stati effettuati ai margini dell'area in frana e non possano quindi essere considerati rappresentativi delle condizioni più critiche dell'ammasso roccioso. Inoltre, i crolli verificatisi nel 2016 e nel 2020, la morfologia del versante (foto 1 e 2) ed i movimenti registrati dai monitoraggi topografici effettuati nei mesi di maggio e giugno 2023, sono indicativi di un fenomeno franoso in evoluzione.

(...) si rileva come i risultati ottenuti dalla modellazione con metodo FEM, che riferiscono una sostanziale stabilità del versante sia in condizioni statiche che dinamiche, purché drenate, non possano essere considerati rappresentativi della reale condizione dei fronti, che invece mostrano evidenti segni d'instabilità.

(...) Lo studio della stabilità dei singoli blocchi, effettuato con il metodo dell'equilibrio limite (LEM) considerando la sollecitazione sismica e la presenza di acqua nei giunti, non è supportato da rilievi geostrutturali condotti sull'area in frana; tenuto conto delle peculiari condizioni dell'ammasso roccioso in tale settore, non possono essere considerati rappresentativi i dati ottenuti dagli stendimenti effettuati sulle bancate affioranti sul piazzale di cava.

(...) si osserva che:

- *uno studio sulle traiettorie di caduta e arresto dei singoli blocchi è sicuramente utile, ma i dissesti verificatisi in passato evidenziano che i fenomeni gravitativi più probabili sono rappresentati da crolli in massa di centinaia/ migliaia di metri cubi; • il diametro dei blocchi considerato per lo studio (1—2 m) appare decisamente sottostimato rispetto alla pezzatura media dei blocchi osservati sul versante; • il rilevato paramassi esistente si estende dal lotto n. 1 al lotto n. 6; il dissesto, tuttavia, coinvolge anche i lotti più orientali, fino al n. 11 compreso.*

(...) si rileva come tutte le analisi e le proposte tecniche illustrate nelle controdeduzioni siano riferite unicamente alla parte centro-occidentale del versante in dissesto, senza considerare che il crollo del 2016 interessò, invece, il settore orientale; quest'ultimo presenta tuttora estese porzioni di roccia detensionate e disarticolate, con blocchi che raggiungono volumi di decine/centinaia di metri cubi, completamente isolati da fratture beanti ed in precarie condizioni di stabilità.

(...) si ritiene che non vi siano gli elementi necessari a supportare la fattibilità e la validità dell'intervento proposto. In particolare, si evidenziano le seguenti criticità:

- *non si dispone di un modello attendibile dell'assetto tettonico e geostrutturale del versante, utile a prevedere i possibili scenari post-intervento; a tale proposito si rammenta che la*

bonifica effettuata nel 2019, consistita nella rimozione di circa 12.000 mc di materiale instabile nella parte centro-occidentale del fronte, provocò una propagazione del detensionamento dell'ammasso roccioso alle aree limitrofe; circa sei mesi dopo, a giugno 2020, nello stesso settore si verificò un crollo di circa 2.000 mc, mentre le condizioni di stabilità del versante continuarono a rimanere critiche. Occorre quindi verificare, in via preliminare, che la rimozione di consistenti volumi di roccia dal fronte non sia controproducente;

- *la risagomatura del versante comporterebbe inevitabilmente la produzione di migliaia di metri cubi di sfrido, per i quali è necessario individuare i siti stoccaggio;*
- *in relazione alla durata quinquennale del progetto di coltivazione, occorre verificare la sostenibilità economica dell'intervento proposto;*
- *si evidenzia che la risagomatura del versante comporterebbe necessariamente la presenza di attività lavorative in un settore in frana, con evidenti problemi di sicurezza per le maestranze;*
- *a monte del settore in frana, in località Tube Medie, sono presenti lotti di coltivazione in capo ad altre ditte; occorre quindi valutare attentamente che eventuali operazioni di risagomatura dei fronti non incidano negativamente sulla stabilità delle vie d'accesso e dei piazzali delle attività suddette.*

(...) si ritiene che, nell'ambito di una procedura di valutazione d'impatto ambientale con rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia doveroso appurare l'idoneità delle opere di difesa esistenti e controllarne la conformità rispetto alle norme tecniche vigenti, soprattutto — come nel caso in esame - quando tali opere non siano mai state verificate in precedenza, o siano state modificate nella forma e nelle dimensioni, o sia cambiata la configurazione del versante, o siano mutate le prospettive di utilizzo delle aree circostanti.

(...) In conclusione, alla luce delle osservazioni sopra esposte ed in considerazione del fatto che la richiesta di "rimodulare l'istanza alla luce delle perplessità rappresentate dagli Enti competenti" implicherebbe, di fatto, la necessità di redigere un nuovo progetto, radicalmente diverso da quello depositato presso gli uffici della Provincia di Cuneo a giugno 2023, si ritiene che le controdeduzioni presentate non abbiano superato i motivi ostativi. Pertanto, per quanto di competenza, si ribadisce il parere negativo già espresso in sede di prima riunione della conferenza dei servizi".

- Con nota prot. n. 71476 del 09.11.2023 (**Allegato n. 6**) l'ufficio provinciale **Cave** conferma una situazione critica, che la Ditta si propone di affrontare riprofilando il versante – azione che si individua come “*prima iniziativa per risolvere il problema alla radice e continuare l'attività di cava*” - modificando l'accesso alla cava, riducendo l'area di cantiere, ecc.. L'Ufficio Cave afferma che non è dato conoscere quali possano essere le modalità, né le tempistiche, necessarie alla soluzione dei fenomeni di instabilità del versante, né i volumi che si prevede di movimentare. In particolare, allo stato attuale, manca un'indagine adeguata e di dettaglio del settore centrale, che risulta fondamentale per la sicurezza del sito, così come un adeguato raccordo e la necessaria connessione tra le varie relazioni, le indagini e i monitoraggi in corso. In conclusione risulta indispensabile perseguire la garanzia della stabilità del versante in argomento, in modo completo ed esaustivo, in maniera da tutelare la sicurezza delle persone, dei mezzi e del cantiere.

Viste e valutate le osservazioni ai motivi ostativi formulate dal proponente con nota prot. ric. n. 64181 del 09.10.2023;

Viste e considerate le succitate controdeduzioni formalizzate con nota prot. ric. n. 70054 del 03.11.2023 - Allegato n. 5, dalla Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere e con nota prot. ric. n. 71476 del 09.11.2023 - Allegato n. 6, dalla Provincia - Ufficio Cave;

questa Autorità competente, sulla base delle ulteriori controdeduzioni di cui alle succitate note prot. ric. n. 70054 del 03.11.2023 e n. 71476 del 09.11.2023, ritiene di controdedurre come segue:

- 1) Si deve rimarcare come le indagini geofisiche presentate escludano completamente il settore centrale del versante, descritto nel precedente contributo come “*caratterizzato da enormi*

blocchi di substrato roccioso disarticolato, da substrato roccioso fratturato e detensionato e da ingenti volumi di detrito delle dimensioni più varie, accumulato in modo estremamente caotico, anche alla sommità dei blocchi disarticolati; tali condizioni si estendono dalla rottura di pendenza superiore del versante fino alla sua base, ove è localizzato l'attuale piazzale di cava; ad oggi tale settore rappresenta una criticità importante per l'avvio dell'attività estrattiva, in quanto costituisce un evidente potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e dei mezzi (...)".

Ne consegue che le valutazioni e le conclusioni della relazione tecnica descrittiva delle suddette indagini, a firma di Eureka S.r.l., il cui scopo "era la verifica della continuità e grado di fratturazione di una massa rocciosa per poter realizzare il progetto di messa in sicurezza del versante", riguardano soltanto una parte del versante e non considerano quella che è stata riconosciuta la più critica dai tecnici regionali e provinciali. A titolo di esempio, laddove si riporta "Si può affermare, in termini generali, che procedendo verso l'interno della massa rocciosa le discontinuità diminuiscono e non si rilevano i piani di distacco paralleli al fronte presenti all'esterno.", si deve dedurre che tale considerazione non sia riferita al settore centrale e risultando piuttosto generica, non fornisca nuovi elementi significativi alla comprensione delle dinamiche registrate sul versante e alla progettazione della sua messa in sicurezza. Analogamente, per quanto si prenda atto dell'esito delle indagini geofisiche eseguite, si deduce che l'ipotesi contenuta nella Relazione Tecnica di Eureka S.r.l., laddove si afferma che "la struttura sembra quindi quella di un cappellaccio alterato e fratturato soprastante un corpo più compatto", non possa essere attribuita al settore centrale sul quale non sono state condotte le indagini, anche in conseguenza delle ripetute necessità di contrastare i fenomeni di crollo verificatesi sul sito nel corso degli ultimi anni.

- 2) Sottolineato quanto esposto al punto precedente, si ritiene altresì che le verifiche al rotolamento "effettuate per blocchi di 1 m e 2 m di diametro" non possano essere sufficienti a coprire la gamma di crolli e dissesti che potrebbero originarsi dal versante in esame, ove si evidenziano blocchi rocciosi disarticolati di dimensioni ben maggiori.
- 3) Si deve invece rilevare che le memorie e le relazioni presentate non mettono a disposizione, né illustrano nel dettaglio, il monitoraggio attualmente in essere sul versante, peraltro citato, che interessa parte del settore centrale, né - di conseguenza - provvedono a correlare il medesimo con le nuove indagini, fatto salvo quanto riportato ai punti precedenti; come già detto, a seguito di quanto riferito in sede di sopralluogo, il suddetto monitoraggio avrebbe evidenziato movimenti centimetrici a maggio e giugno 2023 delle mire topografiche messe in opera.
- 4) Con le limitazioni sopra espresse, i contenuti della memoria confermano comunque una situazione critica, che si propone di affrontare riprofilando il versante – azione che si individua come "prima iniziativa per risolvere il problema alla radice e continuare l'attività di cava" - modificando l'accesso alla cava, riducendo l'area di cantiere, ecc..
- 5) Il riscontro ai motivi ostativi, chiede che, per la predisposizione della documentazione utile alla revisione del progetto, venga concessa una tempistica pari a novanta giorni. Ad oggi, per quanto sopra esposto, non è dato conoscere quali possano essere le modalità, né le tempistiche, necessarie alla soluzione dei fenomeni di instabilità del versante, né i volumi che si prevede di movimentare. Si ritiene in particolare che, allo stato attuale, manchi un'indagine adeguata e di dettaglio del settore centrale, che risulta fondamentale per la sicurezza del sito, così come un adeguato raccordo e la necessaria connessione tra le varie relazioni, le indagini e i monitoraggi in corso, alcuni al momento nemmeno in possesso di questo settore.
- 6) In conclusione, la documentazione prodotta a riscontro della comunicazione di motivi ostativi non può che ritenersi interlocutoria, risultando tra l'altro priva di elementi conoscitivi fondamentali relativi alla porzione più critica del sito; può essere tuttavia valutata favorevolmente la volontà di risolvere la criticità della stabilità del versante e della conseguente sicurezza del cantiere, quale prima iniziativa per continuare l'attività di cava. Risulta indispensabile infatti perseguire la garanzia della stabilità del versante in argomento, in modo completo ed esaustivo, in maniera da tutelare la sicurezza delle persone, dei mezzi e del cantiere.

- Per quanto sopra esplicitato, **questa Autorità competente ritiene pertanto che le controdeduzioni presentate non abbiano superato i motivi ostativi** così come formulati, in quanto la richiesta della Ditta proponente di "rimodulare l'istanza alla luce delle perplessità rappresentate dagli Enti competenti" implicherebbe, di fatto, la necessità di redigere un nuovo progetto, radicalmente diverso da quello depositato presso gli uffici della Provincia di Cuneo a giugno 2023; la revisione totale del progetto comporterebbe la necessità di un nuovo procedimento di Valutazione Impatto Ambientale.

- Tutta la documentazione afferente al presente procedimento è pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia di Cuneo.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Visto il Decreto Presidenziale N. 89 del 27.07.2023 relativo all' approvazione del PEG 2023-2025.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. n. 13 del 19 luglio 2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*";
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";
- il D.P.R. 12.04.1996 "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137*" e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*";
- la L.R. 45/89 e s.m.i." "*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27*";

- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. *“Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.”*;
- il D.P.G.R. 02.10.2017, n. 11/R *“Attuazione dell’art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”*;
- Decreto legislativo 117/2008 Rifiuti prodotti nelle industrie estrattive *“Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”*
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 *“Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi impatti economici (...)”*;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. *“Tutela ed uso del suolo”*;
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 *“Gestione e promozione economica delle foreste”*;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i. *“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*

Valutate le risultanze emerse nel corso della Conferenza di Servizi del 21 settembre 2023, specificate più sopra e descritte nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell’ambito della stessa.

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte della Ditta Vottero Riccardo & C. S.n.c., Via Paschero n. 33, 12031 – Bagnolo Piemonte.

Considerato che, valutate e controdedotte le succitate osservazioni ai motivi ostantivi, questa Autorità competente ritiene che permangano tutti gli elementi ostantivi emersi nel corso della Conferenza di Servizi del 21 settembre 2023 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali il progetto in esame non ha le caratteristiche di compatibilità ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo, né il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DETERMINANO

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di nuova autorizzazione alla coltivazione della cava sita in località "Seccarezze", lotti 6-7-8-9-10-11, nel Comune di Bagnolo Piemonte, presentato in data 15.06.2023, con prot. n. 38280, dalla società Vottero Riccardo & C. S.n.c., con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via Paschero n. 33, **sulla base delle motivazioni illustrate nei pareri indicati nelle premesse di cui agli Allegati n. 1 e 2 che si intendono interamente richiamati nel presente dispositivo**;
- 2. DI RIGETTARE** pertanto l’istanza presentata ai sensi dell’art. 27-bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in data 15.06.2023, con prot. n. 38280 dalla società Vottero Riccardo & C. S.n.c., con sede legale in Bagnolo Piemonte, Via Paschero n. 33, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica;
- 3. DI DINIEGARE alla luce delle motivazioni di cui sopra** il rilascio delle autorizzazioni connesse all’Autorizzazione Unica quali l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva ai sensi L.R. 23/2016 e l’Autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.;
- 4. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di **RENDERLO NOTO** a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
- 5. DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 3. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, **per farne parte integrante e sostanziale**, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- Allegato n. 1 - Nota Prot. n. 61078 del 22.09.2023 della Provincia di Cuneo - Ufficio Cave;
- Allegato n. 2 - Nota Prot. ric. n. 60669 del 21.09.2023 della Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere.
- Allegato n. 3 - Nota Prot. n. 59994 del 19.09.2023 – del supporto tecnico-scientifico ARPA.
- Allegato n. 4 - Nota Prot. ric. n. 64181 del 09.10.2023 osservazioni del proponente ai motivi ostantivi.
- Allegato n. 5 - Nota Prot. ric. n. 70054 del 03.11.2023 della Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere di controdeduzioni alle osservazioni del proponente ai motivi ostantivi.
- Allegato n. 6 - Nota Prot. ric. n. 71476 del 09.11.2023 dell'ufficio provinciale Cave di controdeduzioni alle osservazioni del proponente ai motivi ostantivi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente
(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)
Risso Alessandro

Il Dirigente
(Ufficio Cave)
FANTINO Luciano